

COMUNE
DI SCANDICCI



Comune di Scandicci

Provincia di Firenze

Settore OO.PP e Ambiente

Piazzale della Resistenza, 1

50018 Scandicci (FI)

tel. 055 7591247

fax. 055 7591454

ambiente.verde@

comune.scandicci.fi.it

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Ing. Paolo Calastrini

PROGETTO ESECUTIVO

CENTOMILA ORTI TOSCANI

Progetto finanziato con contributo Regione Toscana

AMPLIAMENTO AREA ORTI VIA MASACCIO

COMUNE DI SCANDICCI
PROVINCIA DI FIRENZE



Progettista
U.O. 5.3 Ambiente e Verde
Dott. Paolo Bellocci

ELABORATO

**ELABORATO TECNICO-DESCRITTIVO:
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

CODICE ELABORATO

--	--	--	--

NUMERO ELABORATO

0	5
---	---

FASE

2

REVISIONE

0

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
5				
4				
3				
2				
1				
0	EMISSIONE (eventuale riferimento pratica)	NOV 2021	UAV - PB	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO

INDICE GENERALE

Art.1	Oggetto dell'appalto
Art.2	Ammontare dell'appalto
Art.3	Conoscenza delle condizioni di appalto
Art.4	Osservanza di leggi e di norme
Art.5	Stipulazione del contratto
Art.6	Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
Art.7	Documenti facenti parte del contratto
Art.8	Cessione del contratto, cessione dei crediti, vicende soggettive dell'aggiudicatario e dell'esecutore
Art.9	Indicazione delle persone che possono riscuotere
Art.10	Cauzione provvisoria
Art.11	Garanzia definitiva
Art.12	Polizza di assicurazione durante il servizio
Art.13	Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Art.14	Condotta del servizio da parte dell'appaltatore
Art.15	Referente del servizio e direttore tecnico dell'impresa
Art.16	Sicurezza e salute nel cantiere
Art.17	Lavoratori dipendenti e loro tutela
Art.18	Programmazione dei controlli
Art.19	Verbale di avvio dei lavori
Art.20	Termine per l'ultimazione dei lavori
Art.21	Durata giornaliera dei lavori
Art.22	Penali
Art.23	Subappalto
Art.24	Danni nel corso dei lavori
Art.25	Contabilità dei lavori. Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori
Art.26	Pagamenti in acconto
Art.27	Pagamenti a saldo
Art.28	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera
Art.29	Nuovi prezzi per lavori non previsti
Art.30	Revisione prezzi
Art.31	Conto finale/Collaudato tecnico amministrativo /Certificato rispondenza lavori
Art.32	Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione e Risoluzione del contratto - Accordo bonario
Art.33	Recesso
Art.34	Condizioni particolari di esecuzione e Specifiche Tecniche
Art.35	Controlli dell'Amministrazione
Art.36	Responsabilità e adempimenti dell'appaltatore

Art.1

OGGETTO E METODOLOGIA DELL'APPALTO

Le opere oggetto della presente gara consistono in:

- Installazione di serra stagionale inferiore a 20 mq;
- Realizzazione di una spirale in blocchi di tufo murati "a secco";
- Adeguamento della recinzione esistente, l'esecuzione di manutenzione (impregnante) alle facciate del fabbricato;
- Fornitura di arredi vari per aumentare la socializzazione fra le persone e il migliore utilizzo dell'immobile esistente: tavoli pic-nic, compostiera, infissi da esterno.
- Ridefinizione dei fossetti drenanti.

Art.2

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente appalto è determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.LGS 50/2006 e dagli art. 43 c. 6-9, art.184 e art. 185 DPR 207/2010).

L'importo complessivo del servizio al lordo del ribasso d'asta e dell'Iva, da pagarsi a misura, risulta dal seguente quadro:

PROGETTO ESECUTIVO
Quadro Economico
Ampliamento orti via Masaccio

Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:		
A.1	<i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>		
	OPERE EDILI ed affini	€ 11.305,20	
	ARREDI E SERRA	€ 10.040,00	
	IMPIANTI	€ -	
	OPERE ELETTRICHE E SPECIALI	€ -	
	ONERI COVID	€ 384,00	
	OPERE IN ECONOMIA	€ -	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 1.330,14	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 23.059,34	€ 23.059,34
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 21.729,20	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.330,14	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici		

B.4	Imprevisti (stimati per preliminare pari a 5%)	€ 1.152,97	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di		
B.7.a	progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (stimate per preliminare pari al 10%)		
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 456,57	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi		
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 5.073,05	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 253,65	
	Arrotondamento	€ -	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 6.936,24	€ 6.936,24
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 29.995,58

Sulla base di quanto sopra si deduce che l'importo complessivo posto a base d'asta sarà pari a **€ 21.729,20 escluso Iva 22%, a cui si sommano € 1.330,14 escluso Iva 22% per oneri della sicurezza** esclusi dal ribasso.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo a base di gara comprensivo del ribasso di gara.

La durata dei lavori in oggetto è stabilita in 11 giorni naturali e consecutivi. I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'articoli 83 e 84 del D.Lgs 50/2016 o dell'art.90 DPR 207/10 ancora in vigore in attesa dell'emanazione delle linee guida previste dall'art. 216 c.14 del D.Lgs. 50/2016 da dimostrare mediante la documentazione che sarà stabilita nel disciplinare di gara. Per i criteri di qualificazione si rimanda al disciplinare.

Art.3

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito

indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto

L'opera è descritta ed individuata dagli elaborati che costituiscono il progetto approvato come segue:

- 1) Indice elaborati
- 2) Elaborato tecnico - descrittivo: Relazione tecnica - Prescrizioni esecutive - Sicurezza - Cronoprogramma
- 3) Elaborato economico: Computo Metrico - E.P.U. - Quadro Economico
- 4) Elaborato grafico: Planimetrie generali e dettaglio
- 5) Elaborato tecnico - descrittivo: Capitolato speciale d'appalto

Con la partecipazione alla procedura di selezione del contraente (gara di appalto), l'Appaltatore si dichiara, anche implicitamente, a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua, ecc... .

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte relative all'opera.

Art.4

OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Normativa di riferimento: Legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (n.10 del 14 gennaio 2013, GU n.27 dell'1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013)

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore ed, in particolare, si evidenziano le seguenti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
- il D.P.R. n.207/2010 (per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs.50/2016)
- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Le Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigenti;
- Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.
- La L. 136/2010 e s.m.i.
- Il D.L. 13.05.2011 n. 70.
- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare Dlgs. 218/2012, Dlgs 159/2011 (codice legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni
- Il L. 190/2012 e s.m.i.. (anticorruzione)
- Il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente abrogato dal D.LGS. 50/2016 e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del d.lgs.50/2016
- Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.

- La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- Le norme tecniche del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana – START approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile.
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
- D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”
- Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio, trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d’altra natura, di opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico spettacolo o aperti al pubblico, di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità non esplicitamente riportata.
- Il DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale Toscana 1/2005. La legge 1086/1971, la legge 64/1974, la legge 13/1989, la legge 46/1990, la legge 10/1991, la legge 104/1992, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR 380/2001.
- Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 10/07/2002.
- Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, in quanto applicabili all’opera oggetto d’appalto.
- In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico, specificamente applicabili all’opera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
- Il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 47 del 22/03/2005.
- il Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005.
- Osservanza alle Norme EN 1176 / EN 1177 / UNI 11306:2009
- le norme di sicurezza individuate dall’Istituto TUV di Monaco col marchio GS
- Decreto 05 Febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 17/02/2015) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per acquisto arredi urbani
- le normative e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari in materia di accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
- il rispetto delle regole dell’arte
- Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura “ e successive modificazioni e integrazioni” ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di attuazione.

Art.5

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c.6 del D. lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 32 c.4 D.lgs. 50/2016, diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine stabilito dall'art. 2 della L. 120/2020 successivamente prorogato al 30/06/2023 e con le modalità di cui all'art.32 c.8 del D. lgs. 50/2016.

Art.6

DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai fini del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Scandicci.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ogni variazione di suddetto domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art.7

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- 1) Indice elaborati
- 2) Elaborato tecnico - descrittivo: Relazione tecnica - Prescrizioni esecutive - Sicurezza - Cronoprogramma
- 3) Elaborato economico: Computo Metrico - E.P.U. - Quadro Economico
- 4) Elaborato grafico: Planimetrie generali e dettaglio
- 5) Elaborato tecnico - descrittivo: Capitolato speciale d'appalto
- 6) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
- 7) le polizze a garanzia

I documenti di cui sopra non vengono materialmente allegati al contratto poiché già disponibili nell'ambito della procedura di gara.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.

Art.8

CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO E DELL'ESECUTORE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016. La cessione dei crediti d'appalto è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52 ed all'art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016. Le cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda le trasformazioni fusioni o scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti alla lett.d) del c.1 dell'art.106 citato.

Art.9

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve depositare apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell'appalto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.10 GARANZIA PROVVISORIA

NON RICHIESTA ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020.

Art.11 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l'esecutore è tenuto a costituire le garanzie ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia, nella forma di cauzione o di fidejussione, sarà pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi del comma 5 art.103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D. Lgs. 50/2016

.Ai sensi dell'art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva è ridotta in base alle riduzioni previste per la garanzia provvisoria prevista all'art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE IL LAVORO

L'Appaltatore stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi dell'art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei rischi previsti dal medesimo articolo ed a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è inizialmente stabilito in **€ 215.395,00** per danni a nuove opere (partita 1), in **€ 21.729,20** per danni a opere preesistenti (partita 2).

Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito nel 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le polizze saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Le polizze prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016.

Non sono previste le polizze indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi di cui all'art.103 c. 8 del D.Lgs.103/2016 in quanto l'importo dei lavori non è superiore al doppio della soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 (attualmente pari a € 10.450.000,00).

Art.13

SPESE DI CONTRATTO E DI BOLLI PER LA GESTIONE DEL LAVORO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno dell'avvio della prestazione a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione, relazione di rendicontazione e/o finale.

Se al termine dei servizi il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei servizi il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art.14

CONDOTTA DEL LAVORO DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, qualora non conduca il servizio personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dall'avvio del servizio, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del servizio.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art.15

REFERENTE DEL LAVORO E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine della fornitura e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Referente del Servizio, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Referente del Servizio assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione dell'intervento: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della Referente del Servizio è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal referente anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell'intervento.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Referente del Servizio e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina del Referente del Servizio deve avvenire prima della consegna degli interventi.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei servizi, e deve avere i requisiti previsti dall'art.87, commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Art.16

SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE - GREEN PASS

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL D.L. 127/2021 (CONTROLLO DEL GREEN PASS)

Dal 15 ottobre 2021, è previsto l'obbligo di possedere ed esibire il c.d. "green pass" prima dell'ingresso su luogo di lavoro e per l'accesso alla Pubblica Amministrazione, tanto per le imprese private che per il Comune.

A tutte le imprese sarà chiesto, in questa prima fase, di comunicare (a firma del datore di lavoro) l'avvenuta adozione delle misure di controllo e verifica del green pass previste dalla normativa vigente entro il 20.10.2021 e di trasmettere periodicamente (una volta la settimana) al proprio RUP comunicazione di avvenuta esecuzione dei controlli. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di eseguire controlli a campione in materia.

Per le ditte che operano all'interno di fabbricati dove lavorano dipendenti comunali (Palazzo Comunale, Fabbrica dei Saperi, Biblioteca, cantiere comunale, ecc..) l'accesso all'interno dei locali della P.A. è subordinata al controllo obbligatorio del possesso del "certificato verde" per ciascuna persona, oltre che dal proprio datore di lavoro, anche dal personale verificatore di questa Amministrazione Comunale. Coloro i quali saranno trovati senza "green pass" valido saranno invitati a lasciare immediatamente i locali e potrebbero essere passibili di sanzioni.

Il controllo del "green pass" delle ditte, in questa fase, sarà svolto a campione sul 20% del personale presente da un componente dell'ufficio Direzione dei lavori, dal Direttore per l'esecuzione del contratto o dal RUP.

Per agevolare le operazioni, l'ingresso dovrà avvenire sempre dietro appuntamento; occorre quindi che l'impresa comunichi o concordi preventivamente alle predette figure (DL, DEC o RUP) la data, l'ora e nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali comunali, sia per incontri tecnici e riunioni che per prestazioni lavorative.

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti su servizio/fornitura, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di

tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul servizio/fornitura, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono inoltre tenuti alla rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 .

L'appaltatore e, nel caso di A.T.I., la capogruppo hanno l'obbligo di vigilare, coordinare ed assicurare che tutte le attività siano svolte con rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente circostante e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Entro tre giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione i seguenti documenti che recepiscono e/o integrano espressamente quanto contenuto nell'elaborato n. 1 documento tecnico :

- **D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.;**

- **Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.).**

Le indicazioni contenute nell'Elaborato 1, in merito alla sicurezza, sono da utilizzare e recepire ai fini dell'aggiornamento e fornitura da parte dell'Esecutore dei documenti sopra indicati.

La mancata presentazione del documento di cui sopra costituisce causa imputabile all'Appaltatore per la mancata o tardiva sottoscrizione del contratto di appalto e/o per il mancato o tardivo avvio del servizio.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione del servizio relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art.17

LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs.50/2016.

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore, e tutte le imprese operanti, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca dell'aggiudicazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'avvio della prestazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all' organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente

copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La certificazione di regolarità contributiva (DURC) sarà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

L'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono condizionate all'acquisizione di: 1) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.50/2016; 2) l'assenza di motivi di esclusione previsti dalle leggi e in particolare all'art.80; 3) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico economico organizzativo; 4) del D.U.R.C. ai fini della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa; 5) quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale è condizionato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidatario e di tutte le imprese subappaltatrici che hanno operato in cantiere.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs.50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del medesimo Decreto.

L'amministrazione può procedere alla escussione della garanzia definitiva di cui all'art.103 (ai sensi del comma 2) del d.lgs. 50/2016 per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

Art.18

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Il controllo da parte dell'Ufficio Ambiente e Verde sulla gestione della gara sarà attuato secondo quanto contenuto nel "Documento di programmazione dei controlli" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016.

Art.19

VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione tramite il Direttore dell'esecuzione. Dalla data del verbale di avvio della prestazione decorre il tempo utile per concludere i lavori che in ogni caso dovrà terminare entro il 31/12/2021.

La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti previsti dall'art.32 c.8 del D.lgs. 50/2016. In caso di ritardata consegna dei lavori dovuta a fatto della stazione appaltante si applica l'art.32 del D.Lgs.50/2016.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito servizio, e ai danni diretti e indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

Art.20

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti gli interventi è stabilito entro il 31/12/2021.

Il Direttore di esecuzione del contratto potrà inserire termini antecedenti e diversi rispetto a quanto sopra indicato inerenti a singoli lotti di fornitura connessi a specifiche esigenze dell'A.C. il cui mancato rispetto comporta le penalità sotto descritte.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore di esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio secondo le modalità prescritte dall'art.107 c.5 del D.Lgs.50/2016 e mediante redazione di apposito verbale.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.28 del presente C.S.A. e dell'art.108 D.Lgs. 50/2016, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto alla programmazione del servizio come indicato all'art. 18 Programmazione dei servizi e il termine assegnato dal direttore di esecuzione per compiere i lavori.

Art.21

DURATA GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art.22

PENALI

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali stabilita nella misura di **1 per mille (uno per mille)** dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine assegnato per il singolo intervento salvo giustificato motivo a giudizio insindacabile del RUP.

La penale sarà annotata dal Direttore dell'esecuzione e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati di avanzamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 costituendo grave ritardo ed inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108.

Art.23

SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) fino al 31/10/2021 dell'importo complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs.50/2016;

Ai sensi dell'art.105 co. 4 del D.Lgs.50/2016, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

e) che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti:

- il contratto di subappalto in originale o copia autentica – che deve contenere le disposizioni di cui all'art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;

- f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art.105 c.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente articolo.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta gli obblighi di seguito sinteticamente richiamati:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.)) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle

norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consorziati, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del citato articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in quanto la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione per inadempienza e malafede dell'appaltatore.

Art.24 DANNI NEL CORSO DEL LAVORO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

In attesa di specifiche linee guida da parte di ANAC e/o del legislatore, la direzione dei lavori applica le procedure riportate agli artt. 165 e 166 del DPR 207/2010.

Art.25

CONTABILITÀ DEL LAVORO

CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL LAVORO

La contabilità del lavoro sarà effettuata "a misura" secondo le procedure previste dalle linee guida ANAC per la direzione dell'esecuzione, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Gli oneri della sicurezza saranno liquidati sulla base della loro effettiva realizzazione come risultante dalla contabilità sentita il coordinatore per la sicurezza. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal successivo articolo.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dell'esecuzione quando, per il progredire dei servizi, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri meglio esposti nei capitolati tecnici prestazionali.

Quanto sopra è integrato per eventuali parti mancanti con il "Documento di programmazione dei controlli" approvato con Det. Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016.

Art.26

PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'importo pari al 50% del valore annuo del contratto al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta.

La tempistica per la verifica della correttezza della prestazione svolta sarà eseguita entro 30 gg. dall'ultimazione della stessa cui seguirà in caso di esito positivo la firma della contabilità e la relativa emissione di fattura.

Art.27

PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Art.28

MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna modificazione ai servizi appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in

difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Le modifiche o varianti al contratto potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016.

Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale

Ai sensi del comma 12 dell'art.106 citato, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga Tecnica

Ai sensi del comma 11 dell'art.106 citato, la stazione appaltante può disporre la modifica della durata del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione relativi a forniture, servizi e lavori di manutenzione a carattere continuativo. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Altre modifiche e variazioni al contratto

Si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Art.29

NUOVI PREZZI PER INTERVENTI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di gerarchia):

I prezzi saranno rilevati dal Prezzario lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera regionale n.443 del 26/04/2021 e da indagini di mercato.

VOCI DI PREZZO NON PREVISTE

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di gerarchia):

- a) Prezzario ASSOVERDE 2019/2021,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezzari di cui ai punti precedenti;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore.

Sui relativi prezzi verrà praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal foglio patti e condizioni

Tutti i nuovi prezzi devono essere approvati dal RUP o dall'appaltante secondo le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvederà con operai mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi basati sui prezzari di cui ai punti precedenti

I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Art.30

REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi ad esclusione di quelle previste da specifiche disposizioni legislative e dall'art.36 ("Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera") del presente Capitolato. Non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art.31

CONTO FINALE/COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/CERTIFICATI RISPONDENZA LAVORI

Il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dell'esecuzione con le modalità previste dagli artt.200, 201,202 del DPR 207/2010.

Per lavori fino a € 1.000.000, il collaudo tecnico-amministrativo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Per lavori di importo superiore a € 1.000.000, la stazione appaltante procederà ad conferire incarico di collaudo e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sarà emesso entro 6 mesi dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art.102 c.3 del D.lgs. 50/2016.

E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare e il collaudo statico delle strutture ove pressenti.

Il certificato di regolare esecuzione e il certificato di collaudo tecnico amministrativo hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art.32

ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO BONARIO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento dei contratti, si applicheranno gli artt.108, 109 e 110 del D.Lgs.50/2016 e agli articoli applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Nel caso di risoluzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara.

nel rispetto di quanto previsto dall'art.110 c.1 del D.Lgs.50/2016

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.lgs.50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente quando non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell'art.208 c.1 D.lgs. 50/2016.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art.205 del d.lgs.50/2016.

Per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del D.Lgs.50/2016, è escluso il ricorso all'arbitrato e pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs.50/2016, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. Il Tribunale competente è il foro di Firenze

Art.33 RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art.34 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.50/2016, le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati speciali e disciplinari tecnici prestazionali e dagli altri elaborati di gara.

In relazione all'art.69 del D.Lgs.50/2016 la presunzione di conformità alle specifiche tecniche richieste di prodotti muniti di etichettatura è eventualmente precisata nei capitolati speciali, nei disciplinari tecnici e prestazionali e/o negli altri elaborati di progetto.

Ai sensi del dell'art 68 commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016 le specifiche tecniche contenute nei capitolati speciali, disciplinari tecnici e prestazionali e/o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un marchio, un brevetto, un tipo ,un'origine o una produzione specifica devono intendersi "o equivalente", salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto dell'appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

Ove presenti tra gli elaborati di progetto, s'intendono richiamati e facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale d'appalto, i Disciplinari tecnici di progetto anche se non materialmente allegati per motivi di volumetria.

In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a) con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del comma 3 dell'art.43 del D.P.R. n°207/2010.

I Disciplinari Tecnici richiamati e presenti in progetto sono:

- 1) Elaborato tecnico – descrittivo: Contenuti del servizio – Indicazioni sicurezza
- 2) Elaborato economico: Quadro economico - Ipotesi gestione rischio arboreo 2019-2020 - Stima sommaria servizio - Elenco Prezzi Unitari + percentuale manodopera

Art.35 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a quanto specificato nel nel "Documento di programmazione dei controlli" approvato con Det. Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016 e facente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei servizi, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento vigente, e in particolare nel dlgs.50/2016, nel DPR 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

- L'eventuale coordinatore per la sicurezza nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione;
- L'eventuale collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art.36 RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

-La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

-Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;

-Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.

-L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell'inizio dei lavori, a presentare apposita **dichiarazione di presa visione ed accettazione**, rispettivamente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e **dichiarare la correlazione** dei Piani di sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l'Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione tra il P.O.S. e il P.S.C.. Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all'Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, non esaustive, azioni:

- gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc.);
- impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana);

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

-E' tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

-Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

-Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

-Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, l'affidatario dovrà dichiarare di aver preso visione di *detto Codice e del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicato sul sito internet del Comune* e che si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del servizio

oggetto del presente contratto il citato Codice di comportamento. L'inosservanza di tale disposizione comporta la risoluzione del presente contratto

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del DPR 207/2010 (in quanto non abrogato dal D.Lgs.50/2016), e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza) e più in particolare:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell'appaltatore ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso verranno corrisposti all'appaltatore a tale titolo secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

- le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939
- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni
- le spese per l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di

laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

- le spese per l'esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;
- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata **grave inadempienza contrattuale**;

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.